

B O Z Z A

(nn. 833-783-791-819-822-823-824-831-832-839-842-848 bis)

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE (n. 833)

presentato dal Presidente della Regione

(CROCETTA)

su proposta dell'Assessore regionale
per le autonomie locali e la funzione pubblica

(VALENTI)

il 14 ottobre 2014

*Disposizioni in materia di liberi consorzi di comuni
e città metropolitane*

(OMISSIS)

DISEGNO DI LEGGE (n. 783)

presentato dai deputati: Musumeci, Ioppolo, Formica

il 25 giugno 2014

Nuove norme in materia di liberi consorzi comunali e città metropolitane.

*Elezione a suffragio universale e diretto
del presidente dei liberi consorzi comunali*

(OMISSIS)

DISEGNO DI LEGGE (n. 791)

presentato dal deputato: Venturino

il 10 luglio 2014

*Nuove norme in materia di liberi consorzi comunali e città metropolitane e
differimento dei termini di cui alla legge regionale 24 marzo 2014, n. 8*

(OMISSIS)

DISEGNO DI LEGGE (n. 819)

presentato dal deputato: Lentini

il 30 settembre 2014

Disposizioni in materia di Liberi Consorzi di Comuni, Città Metropolitane e fusione di Comuni. Norme di attuazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8 e di adeguamento ai principi fondamentali dell'ordinamento della Repubblica.

(OMISSIS)

DISEGNO DI LEGGE (n. 822)

presentato dal deputato: Vinciullo

il 7 ottobre 2014

Recepimento della Legge 56/2014 in materia di riforma delle province

(OMISSIS)

DISEGNO DI LEGGE (n. 823)

presentato dai deputati: D'Asero, Alongi, Cascio F., Fontana, Germanà, Lo Sciuto, Vinciullo

l'8 ottobre 2014

Disposizioni per le città metropolitane e modifica della legge regionale del 24 marzo 2014, n. 8.

(OMISSIS)

DISEGNO DI LEGGE (n. 824)

presentato dai deputati: D'Asero, Alongi, Cascio F., Fontana Germanà, Lo Sciuto, Vinciullo

l'8 ottobre 2014

Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2014, n. 8 - Norme per i liberi consorzi comunali

(OMISSIS)

DISEGNO DI LEGGE (n. 831)

presentato dal deputato: Panepinto

il 14 ottobre 2014

Riordino dei livelli di governo del territorio della Regione

(OMISSIS)

DISEGNO DI LEGGE (n. 832)

presentato dai deputati: Cracolici, Fazio, Falcone, Cordaro, Turano

il 14 ottobre 2014

Disposizioni in materia di liberi consorzi comunali e città metropolitane

(OMISSIS)

DISEGNO DI LEGGE (n. 839)

presentato dai deputati: Falcone, Cordaro, Figuccia, Assenza, Clemente, Grasso, Milazzo G., Papale, Savona, Vinciullo.

il 17 ottobre 2014

Norme in materia di Città Metropolitane e Province Regionali

(OMISSIS)

DISEGNO DI LEGGE (n. 842)

presentato dai deputati: Siragusa, Cappello, Mangiacavallo, Ciancio, Cancelleri, Ferreri, Zito, Ciaccio, Foti, La Rocca, Palmeri, Tancredi, Trizzino, Zafarana

il 21 ottobre 2014

Funzioni dei liberi consorzi di comuni e delle città metropolitane

(OMISSIS)

DISEGNO DI LEGGE (n. 848)

presentato dal deputato: D'Agostino

il 28 ottobre 2014

Norme integrative alla legge regionale 24 marzo 2014, n. 8

(OMISSIS)

---O---

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE
AFFARI ISTITUZIONALI: ordinamento regionale, riforme istituzionali,
organizzazione amministrativa, enti locali territoriali
ed istituzionali, diritti civili

Composta dai deputati:

Cracolici Antonello, *presidente*; Figuccia Vincenzo, *vicepresidente*; Anselmo Alice, *vicepresidente*; Siragusa Salvatore, *segretario*; Cappello Francesco; Cimino Michele; D'Asero Antonino; Formica Santi; Malafarina Antonio; Miccichè Gianluca Antonello; Panepinto Giovanni; Papale Alfio; Rinaldi Francesco; Ruggirello Paolo; Tamajo Edmondo. ATTENZIONE NOMINARE RELATORE

Presentata il __ ____ 2015

Onorevoli colleghi,

---O---

DISEGNO DI LEGGE DELLA I COMMISSIONE (*)

Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane

TITOLO I

Ordinamento degli enti di area vasta
e degli enti locali della Regione siciliana

CAPO I

Autonomia degli enti di area vasta

Art. 1. (emd 1.16) APPROVATO

Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane

1. I liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane, previsti dalla legge regionale 27 marzo 2013, n. 7, sono enti territoriali di area vasta ed hanno autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa ed amministrativa nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti, dei regolamenti, delle leggi regionali e delle leggi statali di coordinamento della finanza pubblica. In applicazione dell'articolo 1, comma 1, della medesima legge regionale n. 7/2013, i loro organi di governo sono eletti con sistema indiretto di secondo grado.

2. Sono istituiti i sei liberi Consorzi comunali di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani, composti dai comuni delle corrispondenti province regionali.

3. Sono, altresì, istituiti i tre liberi Consorzi comunali di Palermo, Catania e Messina, i quali, includendo i comuni facenti parte delle rispettive aree metropolitane individuate dai decreti del Presidente della Regione del 10 agosto 1995 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 54 del 21 ottobre 1995, nonché i

restanti comuni facenti parte delle corrispondenti province regionali, costituiscono le Città metropolitane.

4. Nell'esercizio delle proprie funzioni i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane applicano la normativa in materia di ordinamento degli enti locali vigente nella Regione siciliana e le sue successive modificazioni.

Art. 2. (emd 2.13) APPROVATO

Potestà statutaria e regolamentare del libero Consorzio comunale

1. Il libero Consorzio comunale, nell'ambito dei principi fissati dalla presente legge, adotta il proprio statuto il quale:

a) stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente;

b) specifica le attribuzioni degli organi, il rispetto della parità di genere e le forme di garanzia e di partecipazione delle opposizioni;

c) disciplina i rapporti tra i comuni e le unioni di comuni compresi nel territorio del libero consorzio comunale, individuando le modalità di organizzazione, di esercizio e di coordinamento delle funzioni dei comuni compresi nel medesimo territorio, prevedendo la loro eventuale differenziazione per aree territoriali omogenee, (emd 2.13.1) nel rispetto del principio di sussidiarietà e dei criteri di efficacia, efficienza, economicità, adeguatezza e riduzione della spesa;

d) disciplina l'utilizzo delle strutture immobiliari del libero Consorzio comunale a favore dei comuni che ne fanno parte e viceversa, per l'esercizio di specifiche funzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

e) specifica i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio;

f) disciplina gli istituti di partecipazione dei cittadini, ivi compreso il referendum abrogativo, consultivo e propositivo, l'iniziativa popolare di deliberazioni e l'istruttoria pubblica di provvedimenti di interesse generale, le forme di democrazia partecipativa, con modalità che assicurino il rispetto della partecipazione dei cittadini residenti e delle comunità locali nelle decisioni di loro specifico interesse;

g) determina le modalità di partecipazione alla vita pubblica degli stranieri residenti nel territorio del libero Consorzio comunale;

g bis) (emd 2.11) definisce le modalità relative alla piena realizzazione dell'integrazione dei cittadini diversamente abili nella vita della comunità;

h) stabilisce lo stemma e il gonfalone del libero Consorzio comunale;

i) individua, in linea con quanto stabilito dalle disposizioni regionali, sistemi di controllo interno, al fine di garantire il funzionamento dell'ente secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

2. Lo statuto è approvato e modificato dall'Assemblea del libero Consorzio comunale, che deliberano a maggioranza assoluta dei propri componenti (**emd 2.13.1**).

3. Fino alla data di approvazione dello statuto del libero Consorzio comunale, da adottarsi entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applica lo statuto dell'ex provincia regionale.

4. Nel rispetto dei principi fissati dallo Statuto della Regione e dalla legislazione regionale e nazionale, il libero Consorzio comunale adotta regolamenti nelle materie di propria competenza.

Art. 3. (**emd 3.14**) APPROVATO

Potestà statutaria e regolamentare della Città metropolitana

1. La Città metropolitana, nell'ambito dei principi fissati dalla presente legge, adotta il proprio statuto, il quale:

a) stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente;

b) specifica le attribuzioni degli organi, il rispetto della parità di genere e le forme di garanzia e di partecipazione delle opposizioni;

c) disciplina i rapporti tra i comuni e le unioni di comuni, compresi nel territorio della Città metropolitana, individuando le modalità di organizzazione, di esercizio e di coordinamento delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione unitaria delle funzioni e dei servizi eventualmente differenziate per aree territoriali omogenee, nel rispetto del principio di sussidiarietà e dei criteri di efficacia, efficienza, economicità, adeguatezza e riduzione della spesa;

d) disciplina l'utilizzo delle strutture immobiliari della Città metropolitana a favore dei comuni che ne fanno parte e viceversa, per l'esercizio di specifiche funzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

e) specifica i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio;

f) disciplina gli istituti di partecipazione dei cittadini, ivi compreso il referendum abrogativo, consultivo e propositivo, l'iniziativa popolare di deliberazioni e l'istruttoria pubblica di provvedimenti di interesse generale, le forme di democrazia partecipativa, con modalità che assicurino il rispetto della partecipazione dei cittadini residenti e delle comunità locali nelle decisioni di loro specifico interesse;

g) determina le modalità di partecipazione alla vita pubblica degli stranieri residenti nel territorio della Città metropolitana;

g bis) (**emd 3.12**) definisce le modalità relative alla piena realizzazione dell'integrazione dei cittadini diversamente abili nella vita della comunità;

h) stabilisce lo stemma ed il gonfalone della Città metropolitana;

i) individua, in linea con quanto stabilito dalle disposizioni regionali, sistemi di controllo interno, al fine di garantire il funzionamento dell'ente, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

2. Lo statuto è approvato e modificato dalla Conferenza metropolitana, che delibera a maggioranza assoluta dei propri componenti (**emd 3.14.1**).

3. Fino alla data di approvazione dello statuto della Città metropolitana, da adottarsi entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applica lo statuto dell'ex provincia regionale.

4. Nel rispetto dei principi fissati dallo Statuto della Regione e dalla legislazione regionale e nazionale, la Città metropolitana adotta regolamenti nelle materie di propria competenza.

Capo II
Organi degli enti di area vasta

Sezione I
Liberi Consorzi comunali

Art. 4. **APPROVATO**
Organi del libero Consorzio comunale

1. Sono organi del libero Consorzio comunale:
- a) il Presidente del libero Consorzio comunale;
 - b) l'Assemblea del libero Consorzio comunale;
 - c) la Giunta del libero Consorzio comunale;
 - d) (**emd 4.5**) l'Adunanza elettorale del libero Consorzio comunale.

Art. 5. (**emd 5.16**) **APPROVATO**
Presidente del libero Consorzio comunale

1. Il Presidente del libero Consorzio comunale:
- a) è il legale rappresentante dell'ente;
 - b) convoca e presiede la Giunta del libero Consorzio comunale;
 - c) convoca e presiede l'Assemblea del libero Consorzio comunale;
 - d) convoca l'Adunanza elettorale del libero Consorzio comunale;
 - e) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti;

f) esercita le ulteriori funzioni attribuite dallo statuto.

2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, il Presidente nomina tra i componenti della Giunta del libero Consorzio comunale un Vicepresidente, che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento nonché in caso di sospensione, per qualsiasi causa, dalle funzioni di Presidente del libero Consorzio comunale. Qualora anche il Vicepresidente sia assente o impedito, assume le funzioni di Presidente del libero Consorzio comunale il componente della Giunta più anziano di età.

3. Il Presidente può assegnare deleghe ai componenti della Giunta del libero Consorzio comunale, nel rispetto del principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto. Le deleghe possono essere revocate con provvedimento motivato.

4. Il Presidente compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificamente attribuiti ad altri organi del libero Consorzio comunale, al Segretario (**emd 5.16.1**) ed ai dirigenti del libero Consorzio comunale. Nomina il Segretario (**emd 5.16.1**) del libero Consorzio comunale ed i responsabili dei servizi e degli uffici, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna. I rapporti di collaborazione esterna e di consulenza non possono superare, cumulativamente, le due unità e non possono prevedere un compenso superiore al 50% di quello spettante ai dirigenti (**emd 5.16.1**) di prima nomina.

5. Il Presidente, (**emd 5.12**) ogni sei mesi, presenta all'Assemblea del libero Consorzio comunale una relazione relativa al lavoro svolto (**emd 5.12**) nel semestre precedente.

Art. 6. (emd 6.44) APPROVATO

Elezione del Presidente del libero Consorzio comunale

1. L'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale è indetta con decreto del Presidente uscente, da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello della votazione.

2. La data dell'elezione, da svolgersi di norma in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 30 giugno, è preventivamente fissata con delibera della Giunta del libero Consorzio comunale.

3. Il decreto è notificato alla Prefettura territorialmente competente, al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede del libero Consorzio comunale, al dipartimento regionale delle autonomie locali, ai segretari dei comuni (**emd 6.44.2**) del libero Consorzio comunale ed è pubblicato, anche *online*, negli albi pretori del libero Consorzio comunale e dei comuni che ne fanno parte entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

4. In prima applicazione della presente legge, il decreto di indizione delle elezioni di cui al comma 1 è emanato dal Presidente della Regione (**emd 6.9**) entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il Presidente del libero Consorzio comunale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali, in carica, che compongono l'Adunanza elettorale del libero Consorzio comunale. Non sono elettori i sindaci ed i consiglieri comunali (**emd 6.44.1**) sospesi di diritto dalla carica, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

6. Sono candidabili a Presidente del libero Consorzio comunale i sindaci dei comuni appartenenti allo stesso libero Consorzio comunale, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni. Non è candidabile il sindaco (**emd 6.44.1**) sospeso di diritto dalla carica, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 235/2012.

7. (**emd 6.31**) Risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti. (**emd 6.31.1**) A parità di voti è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

8. (**emd 6.32**)

9. (**emd 6.32**)

9 bis. (**emd 6.43**) Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo statuto del libero Consorzio comunale può prevedere l'elezione a suffragio universale del Presidente, a decorrere dal primo rinnovo successivo all'elezione da svolgersi con le modalità di cui al presente articolo. Qualora gli statuti dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane che rappresentino la maggioranza della popolazione della Regione prevedano l'elezione diretta, il Governo presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge che stabilisce le modalità di elezione diretta a suffragio universale del Presidente del libero Consorzio comunale e del Sindaco metropolitano.

Art. 7. (emd 7.12) APPROVATO

Cessazione dalla carica di Presidente del libero Consorzio comunale

1. Nel caso in cui il Presidente del libero Consorzio comunale sia stato rimosso, si sia dimesso, sia cessato per qualsiasi causa dalla carica di Sindaco del comune di appartenenza o di Presidente del libero Consorzio comunale, ovvero nel caso di rimozione dello stesso Presidente per approvazione di mozione di sfiducia ai sensi dell'articolo 5, commi 7, 8 e 9 della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, si procede, entro sessanta giorni dalla cessazione, all'elezione del nuovo Presidente del libero Consorzio comunale.

2. Fino all'elezione del nuovo Presidente del libero Consorzio comunale, le relative funzioni sono esercitate (**emd 7.12.1**) dal Vicepresidente.

3. Nei casi di cui al comma 1 la Giunta del libero Consorzio comunale compie esclusivamente atti di ordinaria amministrazione.

Art. 8. (emd 8.19) APPROVATO

Assemblea del libero Consorzio comunale

1. L'Assemblea del libero Consorzio comunale, composta dai sindaci dei comuni appartenenti al libero Consorzio comunale, è l'organo di indirizzo politico e di controllo dell'ente di area vasta.

2. L'Assemblea del libero Consorzio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, approva:

a) lo statuto proposto dalla Giunta del libero Consorzio comunale;

b) il regolamento per il proprio funzionamento;

c) i bilanci di previsione, consuntivi e pluriennali proposti dalla Giunta del libero Consorzio comunale.

3. L'Assemblea del libero Consorzio comunale approva, altresì, i regolamenti, i piani ed i programmi ed esercita ogni ulteriore funzione attribuita dallo statuto.

Art. 9. (emd 9.28) APPROVATO
Giunta del libero Consorzio comunale

1. La Giunta del libero Consorzio comunale è l'organo esecutivo dell'ente di area vasta ed esercita le funzioni attribuite dallo statuto.

2. La Giunta del libero Consorzio comunale è composta da:

a) quattro componenti, per i liberi Consorzi comunali con popolazione residente fino a 400.000 abitanti;

b) sei componenti, per i liberi Consorzi comunali con popolazione residente superiore a 400.000 ed inferiore a 650.000 abitanti;

c) otto componenti, per i liberi Consorzi comunali con popolazione residente pari o superiore a 650.000 abitanti.

3. La Giunta del libero Consorzio comunale è eletta dall'Adunanza elettorale del libero Consorzio comunale. Ai fini dell'elezione dei componenti della Giunta, il Presidente del libero Consorzio comunale propone all'Adunanza elettorale un elenco di candidati, scelto tra i sindaci ed i consiglieri comunali, in carica, dei comuni appartenenti al libero Consorzio comunale, in numero doppio rispetto a quello previsto dal comma 2. **(emd 9.24.1)** L'elenco dei candidati deve prevedere almeno un rappresentante dei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ed almeno un rappresentante dei comuni con popolazione tra 5.000 e 10.000 abitanti. Nell'ambito del suddetto elenco di candidati, nel quale **(emd 9.28.1)** nessuno dei due sessi può superare la percentuale dei due terzi, l'Adunanza elettorale elegge i membri della Giunta. **(emd 9.28.1)** A tal fine ciascun elettore può esprimere fino a due preferenze. Nel caso di espressione di due preferenze esse devono riguardare candidati di genere diverso pena la nullità della seconda preferenza. Sono eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze. Nel caso in cui gli ultimi due candidati collocati in posizione utile abbiano ottenuto un uguale numero di voti, risulta eletto il candidato più giovane.

4. Non sono candidabili a componenti della Giunta il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado del Presidente del libero Consorzio comunale.

5. La cessazione dalla carica ricoperta nel comune di appartenenza, per qualsiasi causa, comporta la decadenza dalla carica di componente della Giunta del libero Consorzio comunale.

6. Nel caso di cui al comma 5 il Presidente del libero Consorzio comunale, entro trenta giorni, indice l'elezione di un nuovo componente della Giunta con le modalità di cui al comma 3. Fino a tale nomina le relative funzioni sono esercitate dallo stesso Presidente.

6 bis. **(emd 9.28.1)** Nei casi di cessazione del Presidente, la Giunta permane in carica fino all'elezione del nuovo Presidente.

7. La Giunta propone all'Assemblea del libero Consorzio comunale lo statuto per la sua approvazione.

8. Fino alla data di approvazione dello statuto del libero Consorzio comunale si applica lo statuto dell'ex provincia regionale.

9. La Giunta propone all'Assemblea del libero Consorzio comunale, i bilanci di previsione, consuntivi e pluriennali per l'approvazione.

Art. 9 bis. **(emd 9.29) APPROVATO**

Adunanza elettorale del libero Consorzio comunale

1. **(emd 9.29.3)** L'Adunanza elettorale del libero Consorzio comunale è composta dai sindaci e dai consiglieri comunali, in carica, dei comuni appartenenti al libero Consorzio comunale.

2. L'Adunanza elettorale elegge il Presidente e la Giunta del libero Consorzio comunale. **(emd 9.29.2)** L'Adunanza approva, altresì, la mozione di sfiducia al Presidente del libero Consorzio comunale secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4.

3. La mozione è presentata da almeno un quinto dei componenti dell'Assemblea che rappresentino almeno un quinto della popolazione del libero Consorzio comunale ed è posta in votazione dopo almeno dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Essa è approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti dell'Adunanza elettorale.

4. La mozione di sfiducia non può essere presentata prima di due anni dall'elezione del Presidente né per più di due volte a distanza di almeno un anno durante il medesimo mandato.

Sezione II Città metropolitana

Art. 10. **APPROVATO**

Organi della Città metropolitana

1. Sono organi della Città metropolitana:
 - a) il Sindaco metropolitano;
 - b) la Conferenza metropolitana;
 - c) la Giunta metropolitana;
 - d) **(emd 10.5)** l'Adunanza elettorale metropolitana.

Art. 11. (emd 11.14) APPROVATO
Sindaco metropolitano

1. Il Sindaco metropolitano:
 - a) è il legale rappresentante dell'ente;
 - b) convoca e presiede la Giunta metropolitana;
 - c) convoca e presiede la Conferenza metropolitana;
 - d) convoca l'Adunanza elettorale metropolitana;
 - e) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti;
 - f) esercita le ulteriori funzioni attribuite dallo statuto.
2. **(emd 11.14.1)** Il Sindaco metropolitano nomina tra i componenti della Giunta metropolitana un Vicesindaco, che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento nonché in caso di sospensione per qualsiasi causa dalle funzioni di Sindaco metropolitano. Qualora anche il Vicesindaco sia assente o impedito, assume le funzioni di Sindaco metropolitano il componente della Giunta più anziano di età.
3. Il Sindaco metropolitano può assegnare deleghe ai componenti della Giunta metropolitana, nel rispetto del principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto. Le deleghe possono essere revocate con provvedimento motivato.
4. Il Sindaco metropolitano compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti ad altri organi della Città metropolitana, al Segretario **(emd 11.14.1)** ed ai Dirigenti della Città metropolitana. Nomina il Segretario **(emd 11.14.1)** della Città metropolitana, i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna. I rapporti di collaborazione esterna e di consulenza non possono superare, cumulativamente, le due unità e non possono prevedere un compenso superiore al 50% di quello spettante ai dirigenti **(emd 11.14.1)** di prima nomina.
5. Il Sindaco metropolitano, **(emd 11.14.1)** ogni sei mesi, presenta alla Conferenza metropolitana una relazione relativa al lavoro svolto nel **(emd 11.14.1)** semestre precedente.

Art. 12. (emd 12.35) APPROVATO
Elezione del Sindaco metropolitano

1. L'elezione del Sindaco metropolitano è indetta con decreto del Sindaco uscente, da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello della votazione.

2. La data dell'elezione, da svolgersi di norma in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 30 giugno, è fissata preventivamente con delibera della Giunta metropolitana.

3. Il decreto è notificato alla Prefettura territorialmente competente, al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della Città metropolitana, al dipartimento regionale delle autonomie locali, ai Segretari dei comuni della Città metropolitana ed è pubblicato, anche *online*, negli albi pretori della Città metropolitana e dei comuni che ne fanno parte entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

4. In prima applicazione della presente legge, il decreto di indizione delle elezioni di cui al comma 1 è emanato dal Presidente della Regione **(emd 12.35.1)** entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge

5. Il Sindaco metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica, dei comuni appartenenti al territorio metropolitano. Non sono elettori i sindaci ed i consiglieri comunali **(emd 12.35.1)** sospesi di diritto dalla carica ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

6. Sono candidabili a Sindaco metropolitano i sindaci in carica dei comuni appartenenti alla Città metropolitana, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni. Non è candidabile il sindaco **(emd 12.35.1)** sospeso di diritto dalla carica ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 235/2012.

7. **(emd 12.35.2)** Risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

8. **(emd 12.35.2)**

9. **(emd 12.35.2)**

9 bis. **(emd 12.34)** Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo statuto della Città metropolitana può prevedere l'elezione diretta a suffragio universale del Sindaco metropolitano, a decorrere dal primo rinnovo successivo all'elezione da svolgersi con le modalità di cui al presente articolo. Qualora gli statuti dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane che rappresentino la maggioranza della popolazione della Regione prevedano l'elezione diretta, il Governo presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge che stabilisce le modalità di elezione diretta a suffragio universale del Presidente del libero Consorzio comunale e del Sindaco metropolitano. E' condizione necessaria, affinché si possa far luogo all'elezione diretta a suffragio universale del Sindaco metropolitano, che entro

la data di indizione delle elezioni il comune capoluogo abbia previsto l'articolazione del proprio territorio in più comuni, con deliberazione del consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti sottoposta a referendum tra tutti i cittadini della Città metropolitana e approvata dalla maggioranza dei partecipanti al voto. Per la validità del referendum è necessaria la partecipazione della metà più uno degli aventi diritto. E', altresì, necessario che sia approvata la legge regionale di istituzione dei nuovi comuni.

Art. 13. (emd 13.11) APPROVATO
Cessazione dalla carica di Sindaco metropolitano

1. Nel caso in cui il Sindaco metropolitano si sia dimesso o sia cessato per qualsiasi causa dalla carica di Sindaco del comune di appartenenza o di Sindaco metropolitano, ovvero nel caso di rimozione dello stesso Sindaco metropolitano per approvazione della mozione di sfiducia (**emd 13.11.1**) ai sensi dell'articolo 15 bis, si procede, entro sessanta giorni dalla cessazione, all'elezione del nuovo Sindaco metropolitano.

2. Fino all'elezione del nuovo Sindaco metropolitano le relative funzioni sono esercitate dal Vicesindaco metropolitano.

3. Nei casi di cui al comma 1 la Giunta metropolitana compie esclusivamente atti di ordinaria amministrazione.

Art. 14. (emd 14.18) APPROVATO
Conferenza metropolitana

1. La Conferenza metropolitana, composta dai sindaci dei Comuni appartenenti alla Città metropolitana, e l'organo di indirizzo politico e di controllo dell'ente di area vasta.

2. La Conferenza metropolitana, a maggioranza assoluta dei propri membri, approva:

- a) lo statuto proposto dalla Giunta metropolitana;
- b) il regolamento per il proprio funzionamento;
- c) i bilanci di previsione, consuntivi e pluriennali proposti dalla Giunta metropolitana;

3. La Conferenza metropolitana approva altresì regolamenti, piani e programmi ed esercita ogni ulteriore funzione attribuita dallo statuto.

Art. 15. (emd 15.25) APPROVATO
Giunta metropolitana

1. La Giunta metropolitana è l'organo esecutivo della Città metropolitana ed esercita le funzioni attribuite dallo statuto.

2. La Giunta metropolitana è composta da:

a) quattro componenti nelle Città metropolitane con popolazione residente fino a 500.000 abitanti;

b) sei componenti nelle Città metropolitane con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti ed inferiore ad 1.000.000 di abitanti;

c) otto componenti nelle Città metropolitane con popolazione residente pari o superiore ad 1.000.000 di abitanti.

3. La Giunta metropolitana è eletta dall'Adunanza elettorale metropolitana. Ai fini dell'elezione dei componenti della Giunta, il Sindaco metropolitano propone all'Adunanza elettorale un elenco di candidati, scelti tra i sindaci, i presidenti dei consigli di circoscrizione del comune sede della Città metropolitana ed i consiglieri comunali, in carica, dei comuni appartenenti alla Città metropolitana, in numero doppio rispetto a quello previsto dal comma 2. **(emd 15.25.1)** L'elenco dei candidati deve prevedere almeno un rappresentante dei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ed almeno un rappresentante dei comuni con popolazione tra 5.000 e 10.000 abitanti. Nell'ambito del suddetto elenco di candidati, nel quale **(emd 15.25.1)** nessuno dei due sessi può superare la percentuale dei due terzi, l'Adunanza elettorale elegge i membri della Giunta. **(emd 15.25.1)** A tal fine ciascun elettore può esprimere fino a due preferenze. Nel caso di espressione di due preferenze esse devono riguardare candidati di genere diverso pena la nullità della seconda preferenza. Sono eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze. Nel caso in cui gli ultimi due candidati collocati in posizione utile abbiano ottenuto un numero uguale di voti, risulta eletto il candidato più giovane.

4. Non sono candidabili a componenti della Giunta il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado del Sindaco metropolitano.

5. La cessazione dalla carica ricoperta nel comune di appartenenza, per qualsiasi causa, comporta la decadenza dalla carica di componente della Giunta metropolitana.

6. Nel caso di cui al comma 5, il Sindaco metropolitano, entro trenta giorni, indice l'elezione di un nuovo componente della Giunta metropolitana, da svolgersi con le modalità di cui al comma 3. Fino a tale nomina le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco metropolitano.

6 bis. **(emd 15.25.1)** Nei casi di cessazione del Sindaco metropolitano, la Giunta permane in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco.

7. La Giunta metropolitana propone alla Conferenza metropolitana lo statuto della Città metropolitana, per la sua approvazione.

8. Fino alla data di approvazione dello statuto della Città metropolitana si applica lo statuto dell'ex provincia regionale.

9. La Giunta propone alla Conferenza metropolitana, i bilanci di previsione, consuntivi e pluriennali, per l'approvazione.

Art. 15 bis. (emd 15.26) APPROVATO
Adunanza elettorale metropolitana

1. **(emd 15.26.3)** L'Adunanza elettorale metropolitana è composta dai sindaci e dai consiglieri comunali, in carica, dei comuni appartenenti alla Città metropolitana nonché dai presidenti dei consigli circoscrizionali del comune capoluogo.

2. L'Adunanza elettorale elegge il Sindaco metropolitano e la Giunta metropolitana. **(emd 15.26.2)** L'Adunanza approva, altresì, la mozione di sfiducia al Sindaco metropolitano secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4.

3. La mozione è presentata da almeno un quinto dei componenti della Conferenza metropolitana che rappresentino almeno un quinto della popolazione della Città metropolitana ed è posta in votazione dopo almeno dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Essa è approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti dell'Adunanza elettorale.

4. La mozione di sfiducia non può essere presentata prima di due anni dall'elezione del Sindaco metropolitano né per più di due volte a distanza di almeno un anno durante il medesimo mandato.

Sezione III
Disposizioni comuni

Art. 16. (emd 16.19) APPROVATO
Disciplina delle operazioni elettorali per l'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale e del Sindaco metropolitano

1. Per l'elezione del Presidente di libero Consorzio comunale e del Sindaco metropolitano, entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, il Tribunale del circondario in cui ricade la sede dell'ente di area vasta si costituisce in ufficio elettorale con l'intervento di tre magistrati, nominati dal Presidente del Tribunale stesso, di cui uno con funzioni di presidente. Un cancelliere è designato ad esercitare le funzioni di segretario. L'ufficio elettorale si insedia presso la sede dell'ente di area vasta e, in prima applicazione, presso la sede della ex provincia regionale di riferimento.

2. Sulla base delle comunicazioni trasmesse dai comuni appartenenti all'ente di area vasta, sottoscritte congiuntamente dal sindaco e dal segretario, entro il trentesimo giorno antecedente la votazione l'ufficio elettorale forma l'elenco degli elettori e ne dispone la pubblicazione, anche *online*, negli albi pretori dello stesso ente di area vasta e dei comuni che ne fanno parte. Eventuali variazioni dell'elenco degli elettori **(emd 16.19.1)** aventi diritto, da pubblicare con le stesse modalità, possono essere disposte dall'ufficio elettorale entro il secondo giorno antecedente quello della votazione.

3. Le candidature per l'elezione del Presidente di libero Consorzio comunale e del Sindaco metropolitano sono presentate dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente quello della votazione, anche se festivi, presso l'ufficio elettorale.

4. Entro il diciottesimo giorno antecedente quello della votazione l'ufficio elettorale assegna, mediante sorteggio, un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di Presidente di libero Consorzio comunale o di Sindaco metropolitano. Tale numero rappresenta l'ordine con il quale i nominativi dei candidati a Presidente (**emd 16.19.1**) del libero Consorzio comunale ed a Sindaco metropolitano sono scritti nelle schede di votazione.

5. La stampa delle schede di votazione è effettuata a cura dell'ufficio elettorale dal diciassettesimo al secondo giorno antecedente quello della votazione.

6. Per le operazioni di voto è costituito presso l'ufficio elettorale un unico seggio elettorale, composto da un presidente, da quattro scrutatori scelti dall'ufficio elettorale mediante sorteggio da effettuarsi entro il decimo giorno antecedente quello della votazione, tra gli elettori aventi diritto, e da un segretario scelto dal presidente del seggio elettorale tra gli stessi elettori. (**emd 16.19.1**) In caso di rinuncia o impedimento del presidente e degli scrutatori l'ufficio elettorale provvede alla sostituzione. In caso di rinuncia o impedimento del segretario, il presidente provvede alla sostituzione.

7. Il seggio elettorale si insedia alle ore sei del giorno della votazione per le operazioni preliminari di competenza. Le operazioni di voto si svolgono dalle ore otto alle ore ventidue.

8. Ultimate le operazioni di voto e dichiarata chiusa la votazione, il presidente del seggio elettorale

- a) procede alla sigillatura dell'urna contenente le schede votate;
- b) forma un plico sigillato contenente le schede autenticate e non utilizzate;
- c) forma un ulteriore plico sigillato contenente le eventuali schede non autenticate e quelle deteriorate;
- d) richiude in un apposito plico tutte le carte, gli atti ed i documenti riguardanti la votazione nonché il bollo del seggio e le matite utilizzate per l'espressione del voto;
- e) procede alla chiusura della sala ed alla sua custodia esterna, avvalendosi (**emd 16.19.1**) delle forze di polizia.

9. L'urna, i plichi ed i mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala devono essere in ogni caso firmati sui lembi di chiusura dal presidente del seggio, dal segretario e da due scrutatori, pena la nullità delle operazioni elettorali.

10. Lo scrutinio ha inizio alle ore otto del giorno successivo a quello della votazione e continua fino alla sua conclusione. Ultimate le operazioni di scrutinio, il seggio elettorale trasmette il relativo esito all'ufficio elettorale per la proclamazione dell'eletto.

11. Tutti i termini che regolano il procedimento elettorale, anche parziale, degli organi degli enti di area vasta sono perentori.

12. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alla normativa vigente in materia di elezioni del Presidente della ex provincia regionale.

13. Nei casi di omessa indizione delle elezioni, provvede in via sostitutiva l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, a mezzo di commissario straordinario nominato ai sensi della normativa vigente.

Art. 17. (emd 17.16) APPROVATO

Durata, decadenza, e cessazione degli organi

1. **(emd 17.16.1)** Il Presidente del libero Consorzio comunale dura in carica quattro anni.

2. La perdita dello *status* di sindaco di un comune o di consigliere comunale, per qualsiasi causa, comporta la decadenza immediata da qualsiasi carica ricoperta negli organi dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane.

3. **(emd 17.16.1)** I componenti degli organi dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane decadono dalla carica in caso di sospensione di diritto dalla carica ricoperta nel comune di appartenenza ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

4. **(emd 17.16.1)**

4. **(emd 17.16.1)** Nel caso di cessazione dalla carica di un componente dell'Assemblea del libero Consorzio comunale o della Conferenza metropolitana, lo stesso è sostituito, fino al rinnovo della carica di sindaco, **(emd 17.11)** dal vicesindaco.

Art. 18. (emd 18.12.2) APPROVATO

Indennità per le cariche negli organi degli enti di area vasta

1. Al Presidente del libero Consorzio comunale e al Sindaco metropolitano è attribuita un'indennità pari alla differenza tra l'indennità percepita per la carica ricoperta nel comune e quella spettante al sindaco del comune con il maggior numero di abitanti del libero Consorzio comunale o della Città metropolitana.

2. Qualora l'indennità percepita dal Presidente del libero Consorzio comunale o dal Sindaco metropolitano, in virtù della carica ricoperta nel comune, sia pari a quella del sindaco del comune con maggior numero di abitanti, agli stessi è attribuita una maggiorazione del 20 per cento dell'indennità già percepita.

3. Ai componenti della Giunta del libero Consorzio comunale e della Città metropolitana è attribuita un'indennità pari alla differenza tra l'indennità percepita per la carica ricoperta nel comune ed il 50 per cento di quella spettante al Presidente del relativo libero Consorzio comunale o al Sindaco della relativa Città metropolitana.

4. Qualora l'indennità percepita dai componenti della Giunta del libero Consorzio comunale e della Città metropolitana, in virtù della carica ricoperta nel comune, sia pari o superiore a quella spettante ai sensi del comma 3, agli stessi è attribuita una maggiorazione del 10 per cento dell'indennità già percepita.

Art. 19. (emd 19.1) SOPPRESSO
Trasferte ed oneri vari

Art. 20. (emd 20.6) APPROVATO
Segretario degli enti di area vasta

1. Il Segretario (**emd 20.6.1**) dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane è nominato tra coloro che sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui agli articoli 98 e seguenti del testo unico degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) (**emd 20.6.1**) nel rispetto delle fasce di appartenenza. Oltre ai compiti di cui all'articolo 97 TUEL esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto e dai regolamenti dell'ente di area vasta.

Art. 21. (emd 21.12.2) APPROVATO
Organo di revisione degli enti di area vasta

1. (**emd 21.12.2**) In ciascun ente di area vasta è costituito un collegio dei revisori dei conti composto da tre soggetti, individuati con le modalità di cui al comma 2.

2. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i revisori dei conti sono scelti mediante estrazione a sorte tra i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 nonché gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23, che abbiano richiesto di partecipare alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente di area vasta. A tal fine almeno un componente, che assume le funzioni di presidente, è scelto tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 4 dell'articolo 3 del predetto decreto ministeriale.

3. Al fine della costituzione del collegio dei revisori, l'ente di area vasta, entro il termine di due mesi anteriori alla scadenza dell'organo di revisione, emana un avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito istituzionale dell'ente. Nel caso di rinuncia o cessazione, per qualsiasi causa, dall'incarico di un componente del collegio, l'ente di area vasta emana l'avviso di cui al presente comma entro 15 giorni dalla cessazione dall'incarico medesimo.

4. L'estrazione a sorte è effettuata pubblicamente, alla presenza del segretario, presso l'ente di area vasta, secondo modalità stabilite con apposito decreto dell'assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4 bis. (**emd 21.12.2.1**) Non possono rivestire l'incarico di componente del collegio dei revisori dei conti dell'ente di area vasta i soggetti che ricoprono incarichi di revisore nei comuni appartenenti all'ente di area vasta medesimo. (**emd 21.12.2.1.1**) Qualora un soggetto sia scelto quale revisore dell'ente di area vasta e di un comune appartenente al medesimo ente di area vasta, lo stesso esercita il diritto di opzione

entro il termine di 10 giorni, decorso inutilmente il quale decade dall'incarico nell'ente di area vasta.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di revisione dei conti degli enti di area vasta successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 22. **APPROVATO**

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capo II, si rinvia alle disposizioni contenute negli statuti del libero Consorzio comunale e della Città metropolitana, alla legge 7 aprile 2014, n. 56 ed alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, ove compatibili.

Capo III

Organismi di raccordo

Art. 23. **APPROVATO**

Semplificazione organizzativa e gestionale

1. Allo scopo di favorire i nuovi investimenti, la Regione, gli enti di area vasta ed i comuni promuovono l'integrazione unitaria delle strutture amministrative esistenti, con funzioni di interlocuzione con gli investitori, per assicurare tempi certi, omogeneità e speditezza del processo decisionale.

Art. 24. **(emd 24.11) APPROVATO**

Osservatorio regionale

1. **(emd 24.11.1)** Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, **(emd 24.5)** d'intesa con la Conferenza Regione-autonomie locali con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica, in coerenza con l'accordo tra Governo nazionale e Regioni sancito nella seduta della Conferenza Unificata dell'11 settembre 2014 ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014, è istituito l'Osservatorio regionale per l'attuazione della presente legge, **(emd 24.11.1)** composto dai Presidenti dei liberi Consorzi comunali e dai Sindaci metropolitani, dai rappresentanti dell'Anci Sicilia, dell'Urps, delle associazioni delle autonomie locali e delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. Con il medesimo decreto assessoriale sono stabilite le modalità operative del suddetto organo e le sue eventuali articolazioni interne. All'Osservatorio regionale deve essere garantito in ogni caso un flusso costante di informazioni.

2. Entro sei mesi dall'insediamento degli organi degli enti di area vasta, l'Osservatorio:

a) svolge una ricognizione delle entrate nonché delle spese necessarie allo svolgimento delle funzioni oggetto di trasferimento;

b) propone gli atti necessari alla riallocazione di funzioni e risorse finanziarie, umane e strumentali, assicurandone l'equa ripartizione nei confronti dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane.

3. Per garantire il principio di solidarietà interterritoriale, l'Osservatorio regionale propone il passaggio delle risorse ai nuovi enti, utilizzando parametri perequativi di natura economico-demografica. Le modalità di concreta applicazione di tali parametri sono stabilite con decreto dell'Assessore delle autonomie locali e della funzione pubblica, adottato di intesa con la Conferenza Regione-autonomie locali, previa consultazione delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.

4. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito.

Art. 25. **APPROVATO**

Integrazione della composizione della Conferenza Regione-autonomie locali

1. La composizione della Conferenza Regione-autonomie locali, di cui all'articolo 43 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, (**emd 25.6.1**) è integrata con i Sindaci metropolitani ed i Presidenti dei liberi Consorzi comunali.

2. (**emd 25.6**)

Titolo II
Funzioni

Capo I
Funzioni proprie

Art. 26. (**emd 26.25.1**) **APPROVATO**

Funzioni proprie del libero Consorzio comunale

1. Il libero Consorzio comunale, quale ente di area vasta, è titolare delle seguenti funzioni proprie già attribuite, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, alle ex province regionali alla data di entrata in vigore della presente legge:

1) in materia di servizi sociali e culturali:

a) iniziative e proposte agli organi competenti in ordine all'individuazione ed al censimento dei beni culturali ed ambientali ricadenti nel territorio del libero Consorzio Comunale nonché alla tutela, valorizzazione e fruizione sociale degli stessi beni, anche con la collaborazione degli enti e delle istituzioni scolastiche e culturali. Acquisto di edifici o di beni culturali, con le modalità di cui all'articolo 21, secondo e terzo comma, della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 e successive modifiche ed integrazioni. Per l'esercizio delle funzioni suddette, i liberi Consorzi comunali si avvalgono degli organi periferici dell'Amministrazione regionale dei beni culturali ed ambientali;

2) in materia di sviluppo economico:

a) promozione dello sviluppo turistico e delle strutture ricettive, ivi compresa la concessione di incentivi e contributi; realizzazione di opere, impianti e servizi complementari alle attività turistiche, di interesse sovracomunale;

b) interventi di promozione e di sostegno delle attività artigiane, ivi compresa la concessione di incentivi e contributi, salve le competenze dei comuni;

c) vigilanza sulla caccia e sulla pesca nelle acque interne;

d) autorizzazione all'apertura degli esercizi di vendita al dettaglio di cui all'articolo 9 della legge regionale 22 luglio 1972, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni;

3) in materia di organizzazione del territorio e della tutela dell'ambiente:

a) costruzione e manutenzione della rete stradale del libero Consorzio comunale, intercomunale, rurale e di bonifica e delle ex trazzere, rimanendo assorbita ogni competenza di altri enti sulle suindicate opere, fatto salvo quanto previsto al penultimo alinea dell'articolo 16 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1 e successive modifiche;

b) costruzione di infrastrutture di interesse sovracomunale e provinciale;

c) organizzazione dei servizi di trasporto locale interurbano;

d) tutela dell'ambiente ed attività di prevenzione e di controllo dell'inquinamento, anche mediante vigilanza sulle attività industriali;

e) organizzazione e gestione dei servizi, nonché localizzazione e realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti e di depurazione delle acque, quando i comuni singoli o associati non possono provvedervi.

2. Il libero Consorzio comunale svolge altresì le seguenti funzioni proprie:

a) pianificazione territoriale ed urbanistica, generale e di coordinamento, comprese le opere e gli impianti di interesse sovracomunale, le vie di comunicazione, le reti di servizi ed infrastrutture, i sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici e l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale, da attuarsi con le modalità di cui all'articolo 32;

b) approvazione degli strumenti urbanistici dei comuni, la cui adozione spetta ai comuni facenti parte del libero Consorzio comunale, nel rispetto degli indirizzi regionali;

c) organizzazione e gestione in materia di tutela ambientale, entro i limiti della programmazione regionale.

d) pianificazione dei servizi di trasporto nel territorio del libero Consorzio comunale; autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale;

e) promozione, coordinamento e valorizzazione dello sviluppo economico e sociale nell'area del libero Consorzio comunale;

e bis) **(emd 26.8)** sostegno e sviluppo dei Consorzi universitari presenti nel territorio nonché degli enti culturali già sostenuti dalle ex province regionali;

f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito consortile; raccolta ed elaborazione dati nonché assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;

g) organizzazione dello sviluppo turistico, entro i limiti della programmazione regionale.

3. Ai liberi Consorzi comunali spetta altresì la gestione delle riserve naturali gestite dalle ex province regionali alla data di entrata in vigore della presente legge.

3 bis. (**emd 26.25.2**) Per l'esercizio delle funzioni proprie il libero Consorzio comunale può pianificare, organizzare e gestire interventi a valere su fondi europei, nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti in materia.

4. Ai fini dell'esercizio delle funzioni attribuite ai liberi Consorzi comunali ai sensi del presente articolo, il Presidente della Regione, previa delibera di Giunta, emana uno o più decreti, sulla base di un'intesa con i competenti organi dello Stato in ordine alla definizione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione, allo scopo di assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali dei liberi Consorzi comunali.

5. Nelle more dell'adozione dei decreti di trasferimento delle funzioni di cui al comma 4, i liberi Consorzi comunali continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex province regionali alla data dell'entrata in vigore della presente legge.”.

Art. 27. (emd 27.20) APPROVATO

Funzioni proprie della Città metropolitana

1. La Città metropolitana, quale ente di area vasta, oltre che delle funzioni attribuite dall'articolo 26 ai liberi Consorzi comunali, è titolare delle seguenti funzioni proprie:

a) adozione ed aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni ulteriori eventualmente delegate o assegnate dalla Regione;

b) pianificazione territoriale generale ed urbanistica che, nel fissare vincoli e obiettivi all'attività dei comuni compresi nel territorio metropolitano, individua in ogni caso le aree da destinare all'edilizia residenziale pubblica, convenzionata ed agevolata nonché le strutture di comunicazione, le reti di servizi e le infrastrutture e ne valuta la loro sostenibilità ambientale, ecologica ed energetica nel contesto metropolitano;

c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici locali del territorio metropolitano, già di competenza comunale;

d) mobilità e viabilità nel territorio metropolitano, assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica dei singoli comuni nell'ambito metropolitano e garantendo in ogni caso l'intermodalità dei trasporti nonché l'ottimizzazione dei collegamenti delle aree portuali ed aeroportuali con le infrastrutture autostradali;

e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale nel territorio metropolitano, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della Città metropolitana, come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a);

e bis) (**emd 27.5**) sostegno e sviluppo dei Consorzi universitari presenti nel territorio nonché degli enti culturali già sostenuti dalle ex province regionali;

f) partecipazione diretta alla programmazione, assegnazione e gestione di interventi finanziati con fondi europei, destinati alla Città metropolitana.

2. **(emd 27.20.1)** Ai fini dell'esercizio delle funzioni attribuite alla Città metropolitana ai sensi del presente articolo, il Presidente della Regione, previa delibera di Giunta, emana uno o più decreti, sulla base di un'intesa con i competenti organi dello Stato in ordine alla definizione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione, allo scopo di assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali della Città metropolitana.

3. Nelle more dell'adozione dei decreti di trasferimento delle funzioni di cui al comma 4, la Città metropolitana continua ad esercitare le funzioni attribuite alle ex province regionali alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 28. **(emd 28.13.3) APPROVATO** *Funzioni proprie dei comuni*

1. Nel rispetto del principio di sussidiarietà, sono di competenza dei comuni tutte le funzioni non attribuite dalla legge alla Regione o agli enti di area vasta.

2. I comuni svolgono, oltre alle funzioni ad essi spettanti ai sensi della normativa vigente, le seguenti ulteriori funzioni proprie già attribuite alle ex province regionali ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 alla data di entrata in vigore della presente legge:

1) in materia di servizi sociali e culturali:

a) realizzazione di strutture e servizi assistenziali, anche mediante la riutilizzazione delle istituzioni socio-scolastiche permanenti;

b) distribuzione territoriale, costruzione, manutenzione, arredamento, dotazione di attrezzature, funzionamento degli istituti di istruzione media di secondo grado; promozione, negli ambiti di competenza, del diritto allo studio. Le suddette funzioni sono esercitate in collaborazione con gli organi collegiali della scuola;

c) promozione e sostegno di manifestazioni e di iniziative artistiche, culturali, sportive e di spettacolo;

2) **(emd 28.13.3.1)**

3. Ai fini dell'esercizio delle funzioni attribuite ai comuni ai sensi del comma 2, il Presidente della Regione, previa delibera di Giunta, emana uno o più decreti, sulla base di un'intesa con i competenti organi dello Stato in ordine alla definizione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione.

4. Nelle more dell'adozione dei decreti di trasferimento delle funzioni di cui al comma 3, le predette funzioni già attribuite alle ex province regionali alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere esercitate dai liberi Consorzi comunali e dalle Città metropolitane.

Capo II Disposizioni comuni

Sezione I

Funzioni ulteriori

Art. 29. (emd 29.25) APPROVATO

Accordi per i servizi di prossimità nell'area dello Stretto

1. (emd 29.25.2)

2. (emd 29.25.2)

3. (emd 29.25.2)

4. (emd 29.25.1) La Regione favorisce la stipula di appositi accordi con lo Stato, la Regione Calabria e la Città metropolitana di Reggio Calabria, al fine di consentire ai cittadini residenti nell'area metropolitana di Messina e nella Città metropolitana di Reggio Calabria di usufruire dei servizi secondo criteri di prossimità. Agli accordi predetti partecipano, altresì, il Comune di Messina ed il Comune di Reggio Calabria. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sono individuate le attività programmatiche ed i servizi cui si applicano le disposizioni del presente articolo.

Art. 30. (emd 30.5) APPROVATO

Funzioni conferite dalla Regione

1. La Regione, nell'ambito della propria competenza esclusiva ed in linea con i principi della legislazione nazionale, può conferire ulteriori funzioni ai liberi Consorzi comunali, alle Città metropolitane ed ai comuni, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al comma 1 dell'articolo 118 della Costituzione (emd 30.5) con le modalità di cui all'articolo 35 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

Sezione II

Attività di coordinamento

Art. 31. (emd 31.13.2) APPROVATO

Funzioni regionali

1. La Regione svolge, oltre alle funzioni ad essa spettanti ai sensi della normativa vigente, le seguenti ulteriori funzioni proprie già attribuite alle ex province regionali ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 alla data di entrata in vigore della presente legge:

1) in materia di servizi culturali:

a) promozione ed attuazione di iniziative ed attività di formazione professionale nonché realizzazione di infrastrutture per la formazione professionale;

2) in materia di tutela dell'ambiente:

a) tutela dell'ambiente ed attività di prevenzione e di controllo dell'inquinamento, anche mediante vigilanza sulle attività industriali.

2. La Regione, con riferimento alle funzioni attribuite ai liberi Consorzi comunali ai sensi della lettera b) del comma 2 dell'articolo 26, provvede alla definizione degli indirizzi generali in materia di strumenti urbanistici dei comuni.

3. Ai fini dell'esercizio delle funzioni attribuite alla Regione ai sensi del comma 1, il Presidente della Regione, previa delibera di Giunta, emana uno o più decreti, sulla base di un'intesa con i competenti organi dello Stato in ordine alla definizione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione.

4. Nelle more dell'adozione dei decreti di trasferimento delle funzioni di cui al comma 3, le predette funzioni già attribuite alle ex province regionali alla data dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad essere esercitate dai liberi consorzi comunali e dalle città metropolitane.

Art. 32. (emd 32.10) APPROVATO

Attività di programmazione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane

1. I liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane operano sulla base di programmi, mediante i quali sono individuati gli obiettivi, i tempi e le modalità dei propri interventi (**emd 32.10.1**).

2. Essi concorrono, altresì, nei modi stabiliti dalla legge, alla determinazione degli obiettivi e delle scelte dei piani e dei programmi socio-economici generali e settoriali della Regione ed alla formazione degli strumenti di pianificazione territoriale della Regione (P.T.R.).

3. Per l'attuazione delle funzioni proprie di cui agli articoli 26 e 27, i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane predispongono i rispettivi "Piani Territoriali di Coordinamento" (P.T.C.), che determinano gli indirizzi generali di assetto strutturale del territorio e le scelte strategiche di sviluppo economico dei relativi territori, con la finalità ulteriore di tutelarne l'integrità fisica ed ambientale, l'identità culturale nonché di promuoverne lo sviluppo sostenibile.

4. A tal fine, i suddetti piani indicano, nel rispetto (**emd 32.10.1**) delle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale della Regione:

a) i diversi usi e destinazioni del territorio, in relazione alle sue caratteristiche geologiche, morfologiche ed idrogeologiche;

b) la localizzazione dei servizi e delle attività di livello consortile e metropolitano;

c) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture, degli impianti produttivi e commerciali, delle principali linee di comunicazione e delle reti per la gestione delle risorse energetiche e dei rifiuti;

d) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regolamentazione delle acque;

e) **(emd 32.10.1)**

5. Il P.T.C. è trasmesso **(emd 32.10.1)** all'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ai fini della sua approvazione con le modalità di cui al comma 6.

6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previa deliberazione di Giunta, emana apposito decreto per disciplinare i contenuti specifici e le procedure di approvazione del P.T.C., nel rispetto del principio di partecipazione dei soggetti coinvolti e di garanzia delle relazioni interregionali.

Art. 33. APPROVATO

Potere sostitutivo della Regione

1. Entro i limiti delle proprie competenze statutarie e nel rispetto del principio di leale collaborazione, la Regione **(emd 33.7.1)** si sostituisce agli organi dei liberi Consorzi comunali, delle Città metropolitane e dei comuni per il compimento di atti o di attività obbligatorie, ai sensi della normativa europea, dello Statuto regionale e della presente legge, nei casi di acclarata inerzia o inadempimento da parte dell'ente competente, al fine di salvaguardare interessi unitari eventualmente compromessi dall'inerzia o dall'inadempimento medesimi.

2. **(emd 33.7)** Per l'esercizio dei poteri sostitutivi si applica l'articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 34. (emd 34.4) APPROVATO

Uffici regionali territoriali

1. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta degli Assessori regionali competenti, si provvede, **(emd 34.4.1)** previo parere della Commissione Affari istituzionali dell'Assemblea regionale siciliana, alla soppressione o all'accorpamento degli uffici regionali, già istituiti sul territorio, per l'esercizio delle funzioni di competenza degli enti locali istituiti o disciplinati dalla presente legge.

Titolo III

Personale

Art. 35. (emd 35.8) APPROVATO

Disposizioni sul personale

1. I liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane stabiliscono, in relazione alle funzioni ad essi attribuite, le dotazioni organiche entro tre mesi dalla definizione da parte dell'Osservatorio dei criteri di cui all'articolo 24.

2. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, con uno o più decreti del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, previo parere della Commissione Affari istituzionali e della Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, è individuato il personale che resta assegnato agli enti di area vasta

e quello eventualmente da destinare alle procedure di mobilità (**emd 35.8.1**) verso altri enti, secondo i criteri definiti dall'Osservatorio di cui all'articolo 24.

3. La ricollocazione (**emd 35.8.1**) del personale è effettuata a seguito dell'emanazione dei decreti di individuazione delle risorse necessarie al finanziamento delle funzioni di cui agli articoli 26, 27, 28 e 31. Il personale delle ex province regionali conserva la posizione giuridica ed economica in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge nonché l'anzianità di servizio maturata.

4. Gli incarichi dirigenziali a termine, conferiti ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, cessano al momento dell'insediamento degli organi degli enti di area vasta.

5. Nella fase di prima attuazione della presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e degli articoli 30, 33, 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Nelle more delle procedure (**emd 35.8.1**) di cui al comma 3, il personale delle ex province regionali continua ad essere utilizzato dai liberi Consorzi comunali e dalle Città metropolitane.

Art. 36. (emd 35.8) SOPPRESSO

Trasferimento del capitale umano e delle risorse correlate

Art. 37. (emd 35.8) SOPPRESSO

Conseguenze del trasferimento sul regime giuridico ed economico del personale

Art. 38. (emd 35.8) SOPPRESSO

Albo unico del personale

Art. 39. (emd 35.8) SOPPRESSO

Disposizioni per la dirigenza

Art. 40. (emd 35.8) SOPPRESSO

Albo unico della dirigenza

Art. 41. (emd 35.8) SOPPRESSO

Eccedenze di personale

Art. 42. (emd 35.8) SOPPRESSO

Mobilità obbligatoria e volontaria

Titolo IV

Disposizioni economico-finanziarie

Art. 43. (emd 43.14) APPROVATO

Autonomia finanziaria

1. In armonia con la Costituzione e nei limiti dello Statuto della Regione, i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane hanno autonomia di entrata e di spesa.

2. In fase di prima applicazione della presente legge, i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane continuano ad utilizzare le risorse finanziarie, strumentali ed umane già spettanti alle ex province regionali alla data di entrata in vigore della presente legge, **(emd 43.14.1)** mantenendo la titolarità dei relativi rapporti giuridici.

Art. 44. (emd 44.19) APPROVATO
Razionalizzazione di enti

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane inviano all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica una ricognizione di tutti gli enti, agenzie, organismi, comunque denominati, da loro partecipati, controllati o vigilati, individuando quelli che esercitano funzioni in tutto o in parte coincidenti con le funzioni loro attribuite.

2. **(emd 44.19.3)** Ferma restando l'autonomia finanziaria degli enti di area vasta, sono mantenuti i rapporti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge tra le ex province regionali e le società interamente partecipate dalle stesse per lo svolgimento dei servizi connessi all'esercizio delle funzioni. **(emd 44.19.3.1)** Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti di cui all'articolo 18, comma 2 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

3. Ai fini del contenimento della spesa pubblica gli enti di area vasta, entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, procedono alla dismissione delle proprie quote di partecipazione in società che non sono strategiche per l'erogazione dei servizi di interesse generale, al verificarsi, in via alternativa, di una delle seguenti condizioni:

- a) le quote siano complessivamente inferiori al dieci per cento del capitale sociale;
- b) le società abbiano un numero di dipendenti inferiori a tre unità di personale;
- c) le società abbiano chiuso gli ultimi tre esercizi di bilancio in passivo;
- d) le spese per il personale, il costo degli organi amministrativi e di gestione, le consulenze esterne di tali società superino il cinquanta per cento delle spese correnti **(emd 44.19.4)** dell'ente.

3 bis. **(emd 44.19.1)** Ai fini di cui al comma 3 sono considerate strategiche **(emd 44.19.1.1)** le quote e le partecipazioni nelle società aeroportuali.

3 ter. **(emd 44.10)** Gli enti di area vasta non possono costituire nuove società partecipate se non quelle previste per legge regionale.

3 quater. **(emd 44.11)** Il numero dei componenti degli organi degli enti partecipati dai liberi Consorzi comunali e dalle Città metropolitane non può essere superiore a **(emd 44.11.1)** tre.

3 quinquies. **(emd 44.16.1)** Nelle more del processo di statizzazione i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane continuano ad esercitare le competenze in materia di istituti di istruzione superiore nonché di istituti superiori di studi musicali già esercitate dalle ex province regionali.

Art. 45. (emd 45.1) SOPPRESSO
Misure per favorire l'aggregazione tra comuni

Art. 46. APPROVATO
Razionalizzazione delle forme di esercizio associato di funzioni tra comuni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto ai comuni di istituire nuove entità, comunque denominate, ivi compresi gli organismi di cui agli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio associato di funzioni, fatte salve quelle previste per legge nonché le convenzioni per l'espletamento di servizi.

2. **(emd 46.9)** Nuove forme di esercizio associato di funzioni possono essere attuate secondo le prescrizioni contenute negli statuti dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane.

Art. 47. APPROVATO
Costi standard

1. In armonia con il procedimento statale di determinazione dei costi standard **(emd 47.6)** di cui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 **(emd 47.6.1)**, l'Assessorato regionale dell'economia, di concerto con l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, provvede alla quantificazione di tali costi per l'erogazione dei servizi pubblici di interesse regionale.

2. I costi standard determinati a livello regionale si applicano anche ai servizi erogati dalle società partecipate.

Art. 48. (emd 48.5) SOPPRESSO
Analisi economico-funzionale

Art. 49. APPROVATO
Invarianza economico-finanziaria

1. Nel rispetto dell'articolo 81 della Costituzione e dell'articolo 1, comma 150, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le disposizioni di cui alla presente legge non comportano oneri ulteriori per la finanza pubblica regionale.

Titolo V
Modifiche e abrogazioni

Art. 50. (emd 50.1) SOPPRESSO

Modifiche e abrogazioni

Titolo VI

Assetto territoriale dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane

Art. 51. (emd 51.32.1) APPROVATO

Norma transitoria in materia di adesione alla Città metropolitana di Catania e al libero Consorzio comunale di Ragusa

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza assoluta dei componenti, i comuni di Gela, Niscemi e Piazza Armerina, che hanno deliberato di aderire al libero Consorzio comunale di Catania, ed il comune di Licodia Eubea, che ha deliberato di aderire al libero Consorzio comunale di Ragusa, ai sensi degli articoli 2 e 9 della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, possono deliberare di aderire *rispettivamente* alla Città metropolitana di Catania e al libero Consorzio comunale di Ragusa.

2. Per i comuni nei quali è previsto il rinnovo degli organi nel turno elettorale della primavera 2015, il termine di tre mesi di cui al comma 1 decorre dalla data di insediamento del nuovo consiglio comunale.

3. Nell'ipotesi di variazione territoriale ai sensi del comma 1, il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge che prevede le modifiche territoriali ai liberi Consorzi comunali e alle Città metropolitane.

Art. 52. APPROVATO

Norme per l'istituzione di nuovi liberi Consorzi comunali

1. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza di due terzi dei componenti, possono esprimere la volontà di costituire, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo **(emd 52.16)** 1, ulteriori liberi Consorzi comunali che abbiano i seguenti requisiti:

- a) continuità territoriale tra i comuni aderenti;
- b) popolazione non inferiore a 180.000 abitanti.

2. Le delibere relative all'adesione al nuovo libero Consorzio comunale, da adottarsi entro sei mesi dalla prima, devono essere conformi tra loro e devono individuare l'ambito territoriale dell'istituendo libero Consorzio comunale.

3. Nel caso di costituzione di un ulteriore libero Consorzio comunale, il comune con il maggior numero di abitanti assume il ruolo di capofila del libero Consorzio comunale.

4. L'efficacia di ogni delibera di cui al comma 2 è subordinata all'esito favorevole di un referendum confermativo al quale possono partecipare i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune. **(emd 52.16.1)** Il referendum ha esito favorevole se la delibera è confermata dalla maggioranza dei voti validi **(emd 52.16)**. Il referendum deve svolgersi entro sessanta giorni dalla data di approvazione della delibera, con le modalità stabilite nello statuto del comune interessato.

5. Dopo l'espletamento dei referendum confermativi, le deliberazioni adottate ai sensi del comma 2 sono trasmesse all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, che predispone e sottopone alla Giunta regionale la proposta di istituzione del nuovo libero Consorzio comunale, corredata di:

- a) una relazione tecnico-illustrativa;
- b) l'indicazione, su carta dell'Istituto geografico militare, dei nuovi confini, con il relativo quadro di unione;
- c) i fogli di mappa catastali.

6. **(emd 52.16)** Nei successivi trenta giorni il Governo presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge che istituisce il nuovo ente di area vasta, individuandone il territorio.

Art. 53. (emd 53.1) SOPPRESSO
*Modifiche al territorio dei liberi Consorzi comunali
e delle Città metropolitane*

Titolo VII
Disposizioni transitorie e finali

Art. 54. (emd 54.15) APPROVATO
Proroga della gestione commissariale

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino allo svolgimento delle prime elezioni dei Presidenti dei liberi Consorzi comunali e dei Sindaci metropolitani **(emd 54.15.1)** e comunque non oltre il 31 luglio 2015, le relative funzioni sono esercitate da commissari straordinari, nominati con decreto del Presidente della Regione siciliana.

Art. 54 bis (emd A6) APPROVATO
Attività di ricognizione ai fini della ricollocazione del personale

1. La Presidenza della Regione, tramite il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, avvia presso le amministrazioni della Regione, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale **(emd A6.1)**.

Art. 54 ter (emd A22) APPROVATO
Conferimento di ulteriori funzioni

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Regione con le modalità di cui all'articolo 35 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 può conferire ai liberi Consorzi comunali e alle Città metropolitane le funzioni in materia di edilizia popolare abitativa, di vigilanza sull'attività dei Consorzi di bonifica e di motorizzazione civile.


Art. 55. APPROVATO

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

(*) Esitato il



LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 833: *‘Disposizioni in materia di liberi consorzi di comuni e città metropolitane’*. Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione, Crocetta, su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, Valenti, il 14 ottobre 2014. Trasmesso alla Commissione ‘Affari istituzionali’ (I) il 28 gennaio 2015.

Disegno di legge n. 783: *‘Nuove norme in materia di liberi consorzi comunali e città metropolitane. Elezione a suffragio universale e diretto del presidente dei liberi consorzi comunali’*. Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Musumeci, Ioppolo, Formica il 25 giugno 2014. Trasmesso alla Commissione ‘Affari istituzionali’ (I) il 11 agosto 2014 (abbinato nella seduta n. 158 del 10 febbraio 2015).

Disegno di legge n. 791: *‘Nuove norme in materia di liberi consorzi comunali e città metropolitane e differimento dei termini di cui alla legge regionale 24 marzo 2014, n. 8’*. Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato: Venturino il 10 luglio 2014. Trasmesso in Commissione ‘Affari Istituzionali’ (I) il 22 luglio 2014 (abbinato nella seduta n. 158 del 10 febbraio 2015).

Disegno di legge n. 819: *‘Disposizioni in materia di Liberi Consorzi di Comuni, Città Metropolitane e fusione di Comuni. Norme di attuazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8 e di adeguamento ai principi fondamentali dell’ordinamento della Repubblica.’*. Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato: Lentini il 30 settembre 2014. Trasmesso in Commissione ‘Affari Istituzionali’ (I) il 2 ottobre 2014 (abbinato nella seduta n. 158 del 10 febbraio 2015).

Disegno di legge n. 822: *‘Recepimento della Legge 56/2014 in materia di riforma delle province’*. Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato: Vinciullo il 7 ottobre 2014. Trasmesso in Commissione ‘Affari Istituzionali’ (I) il 7 ottobre 2014 (abbinato nella seduta n. 158 del 10 febbraio 2015).

Disegno di legge n. 823: *‘Disposizioni per le città metropolitane e modifica della legge regionale del 24 marzo 2014, n. 8.’*. Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati : D’Asero, Alongi, Cascio F., Fontana, Germanà, Lo Sciuto, Vinciullo l’8 ottobre 2014. Trasmesso in Commissione ‘Affari Istituzionali’ (I) il 10 ottobre 2014 (abbinato nella seduta n. 158 del 10 febbraio 2015).

Disegno di legge n. 824: *‘Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2014, n. 8 - Norme per i liberi consorzi comunali’*. Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: D’Asero, Alongi, Cascio F., Fontana Germanà, Lo Sciuto, Vinciullo l’8 ottobre 2014. Trasmesso in Commissione ‘Affari Istituzionali’ (I) il 10 ottobre 2014 (abbinato nella seduta n. 158 del 10 febbraio 2015).

Disegno di legge n. 831: *‘Riordino dei livelli di governo del territorio della Regione’*. Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato: Panepinto il 14 ottobre 2014. Trasmesso in Commissione ‘Affari Istituzionali’ (I) il 15 ottobre 2014 (abbinato nella seduta n. 158 del 10 febbraio 2015).

Disegno di legge n. 832: *'Disposizioni in materia di liberi consorzi comunali e città metropolitane'*. Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Cracolici, Fazio, Falcone, Cordaro, Turano il 14 ottobre 2014. Trasmesso in Commissione 'Affari Istituzionali' (I) il 14 ottobre 2014 (abbinato nella seduta n. 158 del 10 febbraio 2015).

Disegno di legge n. 839: *'Norme in materia di Città Metropolitane e Province Regionali'*. Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Falcone, Cordaro, Figuccia, Assenza, Clemente, Grasso, Milazzo G., Papale, Savona, Vinciullo il 17 ottobre 2014. Trasmesso in Commissione 'Affari Istituzionali' (I) il 17 ottobre 2014 (abbinato nella seduta n. 158 del 10 febbraio 2015).

Disegno di legge n. 842: *'Funzioni dei liberi consorzi di comuni e delle città metropolitane'*. Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Siragusa, Cappello, Mangiacavallo, Ciancio, Cancelleri, Ferreri, Zito, Ciaccio, Foti, La Rocca, Palmieri, Tancredi, Trizzino, Zafarana il 21 ottobre 2014. Trasmesso in Commissione 'Affari Istituzionali' (I) il 22 ottobre 2014 (abbinato nella seduta n. 158 del 10 febbraio 2015).

Disegno di legge n. 848: *'Norme integrative alla legge regionale 24 marzo 2014, n. 8'*. Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato: D'Agostino il 28 ottobre 2014. Trasmesso in Commissione 'Affari Istituzionali' (I) il 10 novembre 2014 (abbinato nella seduta n. 158 del 10 febbraio 2015).

- Esaminato dalla Commissione nelle sedute nn. 133 del 16 ottobre 2014, 134 del 21 ottobre 2014, 155 del 3 febbraio 2015, 157 del 5 febbraio 2015, 158 del 10 febbraio 2015, 159 dell'11 febbraio 2015, 160 del 12 febbraio 2015, 161 del 13 febbraio 2015, 162 del 16 febbraio 2015, 163 del 17 febbraio 2015, 164 del 19 febbraio 2015, 165 del 25 febbraio 2015, 166 del 26 febbraio 2015, 167 del 3 marzo 2015, 168 del 4 marzo 2015, 169 del 5 marzo 2015, 170 del 10 marzo 2015, 171 dell'11 marzo 2015, 172 del 12 marzo 2015, 173 del 17 marzo 2015, 174 del 18 marzo 2015

- Esitato per l'Aula nella seduta n. _____ del _____ 2015

- Relatore: on.

- Discusso dall'Assemblea nella seduta n. ... del ...

- Approvato dall'Assemblea nella seduta n. ... del ...